
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- § il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- § il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- § la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- § la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- § le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- § i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- § l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- § le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- § Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- § Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

§ Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente (**N.B. anche lo stato di attuazione dei programmi è stato prorogato al 30/09**).

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

**Allegato n. 4/1
al D.Lgs 118/2011**

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

.....

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, **deliberarsi da parte del** Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO

Verbale del 23 Settembre 2020

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 28/07/2020 il Consiglio Comunale ha approvato, con Delibera n. 7, il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr parere del 13/07/2020).

Che il Consiglio Comunale non ha approvato il rendiconto 2019

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono state apportate variazioni al bilancio

L'ente *non ha* anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, *non ha* adottato delibera di Giunta per richiedere alla CDP l'anticipazione di liquidità per fare fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Sinora non risulta applicata, nessuna quota di avanzo di amministrazione.

L'Ente non ha applicato l'avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022.

EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

SUL BILANCIO DELL'ENTE

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 2.940,11 per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. 9 del 07/04/2020 ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di buoni spesa per generi alimentari.

L'ente in base all'art. 114 del Dl.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro 1.109,41, in base all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 35.59

L'emergenza sanitaria comporta pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

Per comprendere gli impatti che ne derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i principali effetti, sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell'esercizio 2020 rispetto al trend dell'ultimo triennio 2017-2019:

ENTRATE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media triennio 2017-2019	Previsione 2020	Scostamento
Addiz comunale Irpef	€ 9.344,45	€ 11.791,24	€ 11.162,61	€ 10.766,10	€ 12.000,00	€ 1.233,90
IMU - TASI	€ 18.567,95	€ 30.913,46	€ 30.930,99	€ 26.804,13	€ 30.000,00	€ 3.195,87
Imposta di soggiorno				€ -		€ -
COSAP/TOSAP				€ -		€ -
TARI	€ 71.097,00	€ 35.935,17	€ 23.213,09	€ 43.415,09	€ 46.100,00	€ 2.684,91
Recupero evasione				€ -		€ -
Sanzioni Cds				€ -		€ -
Proventi da parcheggio				€ -		€ -
.....				€ -		€ -

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Villa Sant'Antonio il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 6.245,98 destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese.

Il Dl. 34/2020 ha previsto:

- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, non si rileva minor introito dell'esonero.

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e del COSAP in euro 95,00 somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune dei tre fondi stanziati dal Dl 34/2020 a ristoro delle mancate entrate per Tosap/Cosap è così determinato:

- 1) somma di euro 95,00 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, esentati alle imprese di pubblico esercizio (**articolo 181 del DI n. 34**).

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 18 settembre 2020;
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 25.09.2020;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- § l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- § l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- § il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- § la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione

calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»

Nell'operazione di salvaguardia, pertanto, non è previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, non si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.608,35		12.608,35
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	539.881,91		539.881,91
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	228.774,06		228.774,06
2	Trasferimenti correnti	749.736,47	- 0,13	749.736,34
3	Entrate extratributarie	25.089,13		25.089,13
4	Entrate in conto capitale	161.261,23		161.261,23
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	326.800,00		326.800,00
Totale		1.491.660,89	- 0,13	1.491.660,76
Totale generale delle entrate		2.044.151,15	- 0,13	2.044.151,02

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	836.109,24	- 7.500,13	828.609,11
2	Spese in conto capitale	876.059,14	7.500,00	883.559,14
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	5.182,77		5.182,77
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	326.800,00		326.800,00
Totale generale delle spese		2.044.151,15	- 0,13	2.044.151,02

TITOLO	ANNUALITA' 2020 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	1.846.755,24		1.846.755,24
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	322.247,00		322.247,00
2	Trasferimenti correnti	722.020,35		722.020,35
3	Entrate extratributarie	77.028,19		77.028,19
4	Entrate in conto capitale	415.547,72		415.547,72
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	335.753,74		335.753,74
Totale		1.872.597,00	-	1.872.597,00
Totale generale delle entrate		3.719.352,24	-	3.719.352,24
1	Spese correnti	1.044.951,40		1.044.951,40
2	Spese in conto capitale	1.164.042,22		1.164.042,22
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	5.182,77		5.182,77
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	331.691,76		331.691,76
Totale generale delle spese		2.545.868,15	-	2.545.868,15
	SALDO DI CASSA	1.173.484,09	-	1.173.484,09

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	228.774,06		228.774,06
2	Trasferimenti correnti	753.204,84		753.204,84
3	Entrate extratributarie	23.800,00		23.800,00
4	Entrate in conto capitale	72.074,15		72.074,15
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	326.800,00		326.800,00
Totale		1.404.653,05	-	1.404.653,05
Totale generale delle entrate		1.404.653,05	-	1.404.653,05

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	904.524,28		904.524,28
2	Spese in conto capitale	167.901,15		167.901,15
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	5.427,62		5.427,62
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	326.800,00		326.800,00
	Totale generale delle spese	1.404.653,05	-	1.404.653,05

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	228.774,06		228.774,06
2	Trasferimenti correnti	753.204,84		753.204,84
3	Entrate extratributarie	23.800,00		23.800,00
4	Entrate in conto capitale	54.400,00		54.400,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	326.800,00		326.800,00
Totale		1.386.978,90	-	1.386.978,90
Totale generale delle entrate		1.386.978,90	-	1.386.978,90

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	904.524,28		904.524,28
2	Spese in conto capitale	150.227,00		150.227,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	5.427,62		5.427,62
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	326.800,00		326.800,00
	Totale generale delle spese	1.386.978,90	-	1.386.978,90

Le variazioni sono così riassunte:

2020	
Minori spese (programmi)	23.644,85
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	2.499,87
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	26.144,72
Minori entrate (tipologie)	2.500,00
Maggiori spese (programmi)	23.644,72
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	26.144,72

2021	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

2022	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	24,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	12608,50	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1003599,53 0,00	1005778,90 0,00	1005778,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	828609,11 0,00 16742,83	904524,28 0,00 17624,03	904524,28 0,00 17624,03
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	5182,77 0,00 0,00	5427,62 0,00 0,00	5427,62 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		182416,15	95827,00	95827,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		182416,15	95827,00	95827,00
O=G+H+I-L+M				

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	539881,91	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	161261,23	72074,15	54400,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	882559,14 0,00	167901,15 0,00	150227,00 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-181416,00	-95827,00	-95827,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE			-181416,00	-95827,00	-95827,00
	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 18 settembre 2020 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 18 settembre 2020;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Oristano Lì, 25 Settembre 2020

Il Revisore

D.ssa Lucia Biagini